



N. 239/EL-245/235/2016-PR

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (*ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima*) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi*), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per N. 239/EL-245/235/2016 – PR

Siglato: MB



pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTRM/P20100003122 del 21 ottobre 2010 (Prot. MiSE n. 0019742 del 28 ottobre 2010), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della nuova dorsale in cavo interrato 150 kV denominata "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense – C.P. Laurentino" nell'Ente territoriale Roma Capitale, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dall'1 aprile 2012;

VISTO il decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere e Terna S.p.A. è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

N. 239/EL-245/235/2016 – PR

Siglato: MB



VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto con il quale è stato stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 1 luglio 2016, per la realizzazione delle suddette opere;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210034112 del 26 aprile 2021, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., ha comunicato che le lavorazioni relative alla nuova dorsale in cavo interrato 150 kV denominata "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense – C.P. Laurentino" hanno subito ritardi dovuti a:

- emergenza epidemiologica da virus COVID – 19, che ha costretto l'azienda a sospendere le attività realizzative dal 16 marzo 2020 all'8 giugno 2020, come da comunicazione di ripresa lavori RVRL200017 del 3 giugno 2020;

- problemi archeologici riscontrati nelle attività realizzative, per i quali è ancora in corso l'individuazione di soluzioni tecniche per il superamento dei rinvenimenti;

- la disponibilità delle aree interessate dalle opere da realizzare, concesse dagli Uffici competenti solo per brevi periodi di tempo;

CONSIDERATO che con la citata istanza prot. n. GRUPPOTERNA/P20210034112 del 26 aprile 2021, Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto a questo Ministero la proroga di ventiquattro (24) mesi del termine medesimo;

CONSIDERATO che la Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado, per le stesse motivazioni, di ultimare le attività di asservimento relative alle opere autorizzate, ha chiesto anche la proroga di ventiquattro (24) mesi del termine relativo all'efficacia della dichiarazione



della pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016 per la realizzazione nuova dorsale in cavo interrato 150 kV denominata "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense – C.P. Laurentino", nel Comune di Roma, è prorogato di ventiquattro (24) mesi.
2. È, altresì, prorogato di ventiquattro (24) mesi il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI**

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITÀ**

N. 239/EL-245/235/2016 – PR

Siglato: MB



ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)

N. 239/EL-245/235/2016 – PR

Siglato: MB